

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4575

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2000

—————

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82,
recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, tra le varie modifiche introdotte dalle recente legge 16 dicembre 1999, n. 479, vi è anche una profonda rivisitazione del giudizio abbreviato. In base alle nuove disposizioni previste dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale, il rito sopra richiamato offre consistenti possibilità di sviluppi ed integrazioni probatorie, sia con riferimento ad una richiesta condizionata da parte dell'imputato (articolo 438, comma 5), sia con riferimento alle ipotesi di integrazione probatoria d'ufficio (articolo 441, comma 5). La nuova strutturazione del rito, oltre a rispondere a precisi inviti già formulati dal giudice delle leggi, mira altresì a potenziarne significativamente la pratica; nondimeno, è agevolmente prevedibile che la durata di tale tipologia di giudizio, proprio per non connotarsi più come «allo stato degli atti», è destinata ad estendersi in misura tanto più considerevole ove si tenga conto, altresì, del fatto che anche gli impedimenti difensivi e dell'imputato trovano ora espressa disciplina nell'ambito dell'udienza preliminare. Tale situazione appare sostanzialmente incompatibile con il mantenimento di un regime dei termini di custodia quale quello attualmente vigente, che riconnette la caducazione della misura per esaurimento del termine di fase alla pronuncia di una decisione che, per quanto qui interessa, può intervenire in tempi assai dilatati. Ciò rende dunque necessario un intervento sulla disciplina di cui all'articolo 303 del codice di procedura penale che riconnetta il decorso del nuovo termine di

fase al provvedimento ammissivo del rito abbreviato, sia pure con termini ridotti rispetto a quelli previsti per il giudizio dibattimentale: per tale via, in effetti, sembrano potersi scongiurare indesiderate ricadute sulle vicende *de libertate* per effetto della nuova disciplina del giudizio abbreviato, senza che ciò crei disarmonie di sistema, restando comunque ancorato il nuovo termine di fase all'inizio di un «giudizio». Gli argomenti indicati rendono necessario, poi, estendere le cause di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare previste dall'articolo 304 del codice di procedura penale anche alla fase in cui si celebra il giudizio con il rito abbreviato.

La circostanza che la vigente disciplina in tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, connessa con la nuova disciplina del rito abbreviato, è tale da provocare certamente inopinate scarcerazioni di imputati anche per gravi delitti, pur se di entità numerica allo stato non quantificabile, è stata subito segnalata da numerosi uffici giudiziari ed evidenziata da gran parte degli studiosi del processo penale, così da rappresentarsi non come mera eventualità ma come fenomeno negativo sicuramente destinato a verificarsi in concreto; ciò realizza le condizioni di straordinaria necessità ed urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione per intervenire con lo strumento del decreto-legge, ovvero sia nell'unico modo idoneo a prevenire le conseguenze negative anzidette. Ulteriori ragioni di necessità ed urgenza rendono anche necessario un immediato intervento correttivo del comma 4 dell'articolo 13 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, in tema di estensione anche alle procure speciali conferite prima della data di entrata in vigore della legge della nuova regola che consente che all'autenticazione di esse provveda anche il difensore, contiene un richiamo al comma 2 della norma certamente errato perché inconferente, laddove il richiamo esatto doveva essere riferito al comma 3, come ri-

sulta inequivocabilmente anche dal tenore dei lavori parlamentari al riguardo.

Poichè il provvedimento non comporta oneri finanziari non si è provveduto a redigere relazione tecnica.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 303 del codice di procedura penale:

«Art. 303. - *(Termini di durata massima della custodia cautelare)*. -

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. (*Omissis*)».

Articolo 304 del codice di procedura penale:

«Art. 304. - (*Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare*). - 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

(*Omissis*)

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi».

Articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479:

«Art. 13. - 1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine le parole: "da difensore o da altra persona abilitata".

2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile".

3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 8, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000.

Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato;

Rilevato che le profonde modifiche al sistema processuale penale introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di rito abbreviato hanno trasferito su quest'ultimo una rilevante serie di incombenze in precedenza riservate alla sola sede dibattimentale, così dilatandone i tempi e rendendo inadeguato l'attuale meccanismo normativo di determinazione dei termini massimi di custodia cautelare nella parte incidente su tale fase processuale;

Ritenuto coerente con la nuova fisionomia del giudizio abbreviato riservare ad esso una specifica fascia, in sede di determinazione dei termini di custodia cautelare, parallela a quella prevista per il giudizio che avvenga con il rito ordinario, ferma restando la durata complessiva dei predetti termini, al solo fine di riequilibrare tempi e scansioni della custodia stessa ed evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini incongrue ed ingiustificate in relazione allo svolgimento in concreto dei relativi processi;

Ritenuto che tale situazione straordinaria, che emerge come conseguenza di una recente modifica legislativa, non può che essere fronteggiata con apposito intervento legislativo urgente ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta, altresì la necessità e l'urgenza di rettificare nel comma 4 dell'articolo 13 della predetta legge 16 dicembre 1999, n. 479, un richiamo erroneo in materia di autenticazione della procura speciale rilasciata al difensore, al fine di rimuovere incertezze interpretative tali da determinare conseguenze negative per un numero rilevante di parti private costituite nel processo penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* le parole: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:»;

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;».

Articolo 2.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.»;

c) nel comma 5, le parole: «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato.».

Articolo 3.

1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».

Articolo 4.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

